STATUTO

CY4Gate S.p.A.

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata della società

Articolo 1 Denominazione s ociale

La società è denominata "CY4Gate S.p.A.".

Articolo 2 Sede legale

- 1. CY4Gate S.p.A. (di seguito la "Società") ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.
- 2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.
- 3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell'organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

Articolo 3 Oggetto sociale

La società ha per oggetto, in Italia e all'estero, le seguenti attività:

- A) la consulenza, assistenza progettazione, sviluppo, produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software, sistemi *hardware*, sistemi *hardware/software* e servizi professionali per la acquisizione, analisi, elaborazione, utilizzazione, modifica e soppressione di dati analogici e digitali per applicazioni civili e militari;
- B) la distribuzione anche per conto terzi di applicativi e soluzioni informatiche (*software*) da utilizzare in particolare nel settore della "*security e intelligence*" e la relativa implementazione, personalizzazione, assistenza tecnica nell'installazione, manutenzione e nell'utilizzo di prodotti informativi, costituiti sia da *software* che da *hardware*:
- C) l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di *software* di proprietà o acquisti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativamente a quanto precede;
- D) l'organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel capo delle soluzioni e applicazioni informatiche, in senso lato. Il tutto con esclusione di qualsiasi attività per la quale sia prescritta l'iscrizione in albi professionali:

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall'organo amministrativo o dai soci necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscano l'oggetto sociale;
- II) assumere presiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;
- III) assumere direttamente e indirettamente, in Italia che all'estero, quote e interessenze, partecipazioni anche azionarie in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, *joint ventures* raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite, non nei confronti del pubblico;
- IV) prestare avvalli, concedere fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di

Le attività citate di natura finanziaria non saranno svolte nei confronti del pubblico, ai sensi di legge.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5 Domicilio

- 1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.
- 2. A tal fine la Società istituisce apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Titolo II Azioni - Recesso - Strumenti finanziari - Finanziamenti

Articolo 6 Capitale sociale

- 1. Il capitale sociale è di Euro 321.000,00 (trecentoventuno mila virgola zero zero) ed è diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni senza indicazione del valore nominale.
- 2. L'assemblea straordinaria della Società in data 15 maggio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile, mediante emissione di massime n. 5.000.000 di azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato AIM Italia per un prezzo unitario comprensivo di sovrapprezzo non inferiore a Euro 3,00 per azione, da imputare per Euro 0,0321 a capitale sociale e per il residuo a sovrapprezzo. Conseguentemente, l'importo massimo dell'aumento di capitale sarà pari ad Euro 160.500,00, a fronte di un controvalore minimo di Euro 15.000.000.
- 3. In pari data l'assemblea straordinaria della Socieà ha deliberato altresì di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva per massimi Euro 80.250,00, da

liberarsi integralmente all'atto dell'esercizio di warrant da emettersi entro il 31 dicembre 2021 (i "Warrant CY4") mediante emissione, anche in più tranche, di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni 6 Warrant CY4 presentati per l'esercizio, ad un prezzo unitario comprensivo di sovrapprezzo non inferiore a quanto indicato nel regolamento dei Warrant CY4 e da riservare esclusivamente all'esercizio dei massimo numero 15.000.000 Warrant CY4.

Caratteristiche, termini e modalità di esercizio dei Warrant, ivi incluso il relativo prezzo di esercizio saranno stabiliti nel regolamento dei Warrant stessi.

Articolo 7 Azioni

- 1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del TUF e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
- 4. Con deliberazione dell'assemblea possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile.
- 5. La Società può richiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

Articolo 8 Strumenti finanziari

- 1. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del codice civile.
- 2. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 9 Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 10 Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.

Titolo III OPA endosocietaria e partecipazioni rilevanti

Articolo 11 OPA endosocietaria

- 1. A partire dal momento, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 TUF).
- 2. Per "partecipazioni", ai fini del presente articolo, si intende una quota, detenuta indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona o società controllate, dei titoli emessi alla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 3. Il superamento da parte di un socio della soglia di partecipazione pari al 30% prevista dall'articolo 106, primo comma del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e, nel caso dell'articolo 106 del TUF, dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
- 4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.
- 5. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*'con sede presso Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"); il *Panel* detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta sentita Borsa Italiana.
- 6. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più

elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

- 7. Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*, le cui determinazioni sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
- 8. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.
- 9. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 12 Partecipazioni Rilevanti

- 1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.
- 2. Ai fini del presente articolo:
- (i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15%

(quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

- 3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.
- 4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.
- 5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 13 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.
- 6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Titolo IV As semblea

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- 2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria.
- a. l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, eventualmente, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 3. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, l'assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare il consiglio di amministrazione in caso di:
- a. acquisizioni che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c. richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società.
- 4. La revoca dalla negoziazione delle azioni su AIM Italia delle azioni della Società, dovrà essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti presenti in assemblea ovvero

della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia *pro tempore* applicabile.

Articolo 14

Competenza dell'assemblea straordinaria

- 1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- a. le modifiche dello statuto salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.2 del presente Statuto:
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 15

Convocazione e luogo dell'assemblea

- 1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
- 2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.
- 3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea è convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale.
- 4. L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richiesta dalla legge.
- 5. L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, 15 (quindici) giorni prima della stessa, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei quotidiani Italia Oggi oppure IlSole24 Ore, nonché mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società.
- 6. Le assemblee si tengono in unica convocazione. È peraltro facoltà del consiglio di amministrazione stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le assemblee si tengano in più convocazioni.

Articolo 16

As semblea ordinaria: determinazione del quorum

- 1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- 2. Ove il consiglio di amministrazione ritenga opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 16.6 dello Statuto, per le convocazioni successive alla prima l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
- 3. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 17

As semblea straordinaria: determinazione del quorum

- 1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
- 2. È richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le delibere inerenti:
- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione:
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni di categorie diverse dalle azioni ordinarie.
- h. l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.
- 3. Ove il consiglio di amministrazione ritenga opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 16.6 dello statuto, per le convocazioni successive alla prima l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Articolo 18

Norme per il computo del quorum

- 1. Nel computo del deliberativo *quorum* non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
- 2. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
- 3. Il *quorum* costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del *quorum* costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il *quorum* costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente

dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del *quorum* costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, la cui discussione era prevista dopo quella nel corso della quale è stato verificato il venir meno del *quorum* costitutivo, occorre convocare una nuova assemblea, anche se il *quorum* costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Articolo 19

Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea

- 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
- 2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
- 3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
- 5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.
- 6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.
- 7. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 20

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

- 1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.
- 2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
- 3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni

- 4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli intervenuti.
- 5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, ove questi svolga funzione di segretario.
- 6. Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'assemblea:
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 21

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

- 2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
- 3. In applicazione dei principi di cui al punto 1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare dovrà essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo di consentire loro di prendere visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità alle leggi applicabili, ed all'eventuale regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 6 del codice civile.

Articolo 22 Modalità di voto

- 1. Il voto segreto non è ammesso.
- 2. Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle leggi e disposizioni regolamentari applicabili in materia.
- 3. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, e disposizioni regolamentari applicabili in materia.

Articolo 23

As semblee s peciali

- 1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
- 2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali di cui al presente articolo.
- 3. L'assemblea speciale:
- a) nomina e revoca il rappresentante;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- d) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

- 4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.
- 5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni proprie, non può partecipare alla relativa assemblea speciale.
- 6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto alla assemblea speciale.
- 7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.
- 8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.
- 9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle previste dal presente statuto per le assemblee straordinarie.

Articolo 24

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del codice civile.

Titolo V Consiglio di Amministrazione

Articolo 25

Composizione dell'organo amministrativo

- 1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri, di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147–*ter*, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato nel Consiglio.
- 2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 26 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

- 1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.
- 2. Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-*bis*, 2506-*ter* ultimo comma del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;
- i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.

Articolo 27 Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 28

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

- 1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e alla determinazione del loro numero, secondo quanto previsto all'art. 25 che precede.
- 2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tale candidato e indicando questi al primo posto della lista.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti di cui all'art. 26 del presente statuto e (ii) un candidato appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 5%.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima.

In caso di parità di voti di lista, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, ai sensi della precedente lettera a), e che un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare;

d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere di cui all'art. 26 del presente statuto, si procederà ad escludere il candidato indicato nella lista di maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere richiesti. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella lista, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

- 3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 4. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.
- 5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 29

Presidente del consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea ordinaria. Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- 3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 30 Organi delegati

- 1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
- 2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei votanti.

- 3. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.
- 5. L'organo amministrativo può nominare direttori generali o procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 31

Delibere del consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.
- 2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo).

- 3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 del presente statuto.
- 4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
- 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
- 6. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Articolo 32

Rappresentanza sociale

- 1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
- 2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.

3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali atri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 33 Compenso degli amministratori

- 1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.
- 2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, in conformità con quanto disposto dall'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Titolo VI Collegio Sindacale

Articolo 34

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

- 1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.
- 3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 4. Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure dell'articolo 29.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effetti e supplenti da eleggere tranne uno.
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per

numero di voti (la "**Lista di Minoranza**") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b). Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

- 5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 7. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Articolo 35 Il revisore legale dei conti

- 1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione legale in possesso, per tutta la durate del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409– *quinques* del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore legale dei conti, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina del nuovo revisore.
- 2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
- 3. L'assemblea, conferisce l'incarico al revisore legale su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
- 4. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Titolo VII Bilancio – scioglimento

Articolo 36 Bilancio e utili

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- 3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 37 Scioglimento e liquidazione

- 1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:
- a) il numero degli stessi ed i loro compensi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.